

R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE IX CIVILE-FAMIGLIA

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con i Magistrati:

dott. Piera Gasparini

Presidente rel

dott. Rosa Muscio

Giudice

dott. Laura Cesira Stella

Giudice

nel procedimento *ex art.* 342 bis e 342 ter c.c., 736 bis, comma IV, c.p.c.

Promosso da

[REDACTED], nato [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED], presso il difensore, come da procura in atti

RECLAMANTE

contro

[REDACTED], nata il [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED] presso il difensore, come da procura in atti

RECLAMATA

letti gli atti,

esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 25.9.2019

ha emesso il seguente

**DECRETO**

***IN FATTO***

Con ricorso depositato il 2.9.2019 [REDACTED] proponeva reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile in data 12.8.2019, nell'ambito del procedimento R.G.N. [REDACTED] promosso dalla signora [REDACTED] nei confronti del marito, recante gli ordini di protezione *ex artt.* 342- *bis* e 342 *ter* c.c. a carico dell'odierno reclamante

Con decreto del 24.07.2019, il Giudice ordinava, infatti, *inaudita altera parte*, all'odierno reclamante "la cessazione della condotta pregiudizievole tenuta nei confronti della moglie e dei figli [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED] e [REDACTED], nato a [REDACTED] in data [REDACTED]", prescrivendo contestualmente allo stesso di "non avvicinarsi alla casa familiare sita in [REDACTED], via [REDACTED] ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli".

Con il medesimo provvedimento stabiliva in nove mesi dalla notifica del decreto la durata dell'ordine di protezione e riservava al prosieguo ogni ulteriore determinazione; fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 7 agosto 2019, ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento, assegnando a parte ricorrente termine sino al 1 agosto 2019 per la notificazione del ricorso e del decreto con l'ausilio della Polizia Giudiziaria e a parte resistente termine sino al 5 agosto 2019 per il deposito di eventuale memoria difensiva.

All'esito dell'udienza del 7.8.2019, sentite le parti ed ascoltata la figlia maggiorenne della coppia, il Giudice confermava l'ordine di protezione, riducendone la durata da nove a sei mesi.

Con l'odierno ricorso il reclamante ha ribadito, così come già argomentato nella comparsa di costituzione depositata in data 2.08.2019, che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] avrebbe offerto una falsa e strumentale rappresentazione del signor [REDACTED] [REDACTED], descritto come un uomo ed un padre capace di violenza inaudita nei confronti sia della moglie che dei due figli, [REDACTED], nata a [REDACTED] in [REDACTED] – maggiorenne, autonoma economicamente e convivente con la famiglia - e [REDACTED], minorenni nati a [REDACTED] in [REDACTED].

A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha evidenziato come l'istruttoria sommaria avrebbe messo in luce le contraddizioni del racconto dell'odierna reclamata e condotto ad un ridimensionamento delle condotte asseritamente addebitate al sig. [REDACTED] [REDACTED], tanto da determinare il giudicante a ridurre la durata delle misure protettive adottate.

Con memoria difensiva depositata il 23.9.2019 si costituiva la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo, ribadendo la pericolosità del sig. [REDACTED] [REDACTED] nella quotidianità della vita familiare.

All'udienza camerale del 25.9.2019, il Tribunale invitava i procuratori alla discussione orale, all'esito della quale riservava la decisione

#### ***IN DIRITTO***

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Le argomentazioni dell'odierno reclamante ricalcano pedissequamente le difese già sostenute nella comparsa di costituzione depositata in data 2.08.2019, che, secondo il sig. [REDACTED] [REDACTED], avrebbero dovuto condurre il giudice di prime cure a revocare l'ordine di protezione emesso *inaudita altera parte*, essendo emerse, sia dal racconto della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sia dal racconto della figlia [REDACTED], circostanze rivelatrici della inattendibilità della reclamata e della reciprocità delle condotte aggressive e violente nella coppia.

Sul punto, ritiene il Tribunale di richiamare integralmente le ampie motivazioni del decreto qui impugnato, in particolare considerando che, anche acclarata una reciprocità di atteggiamenti conflittuali tra le parti - non negati, per parte sua, dallo stesso [REDACTED] e rappresentati da provocazioni, schermaglie, insulti, ed anche gravi minacce di morte ( cfr. decreto del 12.8.2019, pag. 11 e 12)- l'alto livello di intensità della conflittualità familiare raggiunto, soprattutto nel luglio del 2019 anche riferibile al sig. [REDACTED], non possa essere sottovalutato.

Ciò, in particolare, anche in considerazione del conclamato stato di paura della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] nonché del minore [REDACTED], nato il [REDACTED], addirittura indotto, in occasione del litigio del 18 luglio del 2019, a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, circostanza pacifica in atti.

Aldilà, dunque, della diversa ricostruzione del conflitto offerta dal reclamante, secondo la quale anch'egli sarebbe stato vittima di lesioni ( cfr. documentazione fotografica allegata evidenziante escoriazioni nella zona del fianco posteriore sinistro e della schiena [REDACTED]), in parte confermata dal racconto della figlia [REDACTED] ( cfr. verbale di udienza del 7.8.2019), rileva, in ogni caso, se non un contesto di "unilaterale inaudita violenza", certamente un clima di tensione anche generato dal fatto che il sig. [REDACTED], nel racconto della figlia e della moglie, sarebbe abituale assuntore di alcol.

In proposito ricorda, in diritto, il Collegio, che gli ordini di protezione in sede civile ( allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi a determinati luoghi), pur presentando le medesime caratteristiche tipiche della misura cautelare personale coercitiva di cui all'art. 282 *bis* c.p.p. e limitando in modo considerevole alcuni diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, quali la libertà personale e la libertà di circolazione, non richiedono, per la loro applicazione, i gravi indizi di una fattispecie di reato e le condizioni tipiche di applicabilità delle misure cautelari.

La tutela civilistica presuppone, infatti, la sussistenza di un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro convivente, senza necessità che detta condotta debba integrare gli estremi di condotte penalmente rilevanti, il che consente di ampliare lo spettro delle situazioni tutelabili in via d'urgenza e di incidere sulle condotte di abuso anche quando le stesse siano prive di quelle connotazioni di serialità e di abitudinarietà proprie dei maltrattamenti in famiglia ( cfr. Tribunale di Milano. Sez IX, 3.10.18 )

Ciò non implica che condotte solo inosservanti degli obblighi di assistenza morale, materiale, di lealtà, collaborazione familiare possano di per sé integrare i presupposti richiesti dagli art. 342 *bis e ter* c.c. per l'adozione dell'ordine di protezione contro gli abusi, ma certo la voluta ampiezza dei concetti richiamati dal legislatore ha fatto sì che dai giudici di merito la misura sia stata applicata, oltre alle ipotesi di illeciti di chiara connotazione lesiva ( percosse, minacce, maltrattamenti, lesioni, con una sostanziale sovrapposizione all'area di tutela penale), anche ad ipotesi in cui il "clima familiare" determinato dal soggetto abusante sia stato connotato da elementi di particolare nocività per i componenti della famiglia, non sussumibili in fattispecie autonome di reato ( Trib. Milano, Sez. IX, 12.3.2019)

Tanto è vero che è stata riconosciuta l'adozione di un ordine di protezione ex art. 342 *bis* c.c. in ipotesi di violenza assistita, quando la condotta di uno dei conviventi, autore di un solo episodio di aggressione fisica in danno dell'altro alla presenza del figlio minore, è stata valutata come particolarmente nociva.

Ciò anche al fine di scongiurare, in via preventiva, conseguenze dannose che possono derivare all'integrità fisica e morale della famiglia dalla degenerazione della crisi coniugale che, nella specie, appare peraltro conclamata, avendo entrambi i difensori, sentiti all'udienza del 25.9.2019, confermato la volontà dei coniugi di procedere quanto prima alla separazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, il reclamo proposto va respinto.

La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio legale della soccombenza

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 342 bis e 342 ter c.c., 736 bis, comma IV, c.p.c.

- 1) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 12.8.2019;
- 2) Condanna il reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- 3) Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.9.2019

IL PRESIDENTE EST  
dott.ssa

Piera Gasparini